

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

III Seminario

Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari

Napoli, 29 Aprile 2016

Il ruolo delle preesistenze nella valutazione medico-legale del danno in ambito INAIL

Prof. Pietro Gaetano Iacoviello

Sovrintendente Sanitario INAIL Regione Campania

Prof. Giovanni Bianco

Dirigente Medico Legale Sede INAIL Napoli

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

III Seminario

Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari

Napoli, 29 Aprile 2016

METODOLOGIA INAIL PER LA VALUTAZIONE DI POSTUMI PER INFORTUNI OVVERO TECNOPATIE

FONTE NORMATIVA

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38

Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000

Approvazione di "Tabella delle menomazioni";
"Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei
coefficienti".

GESTIONE OPERATIVA DANNI PLURIMI NEL REGIME NORMATO DAL D. LGS. 38 E DM 12 LUGLIO 2000

- Quando l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi, subisce un **nuovo infortunio** si procede alla valutazione complessiva dei postumi.
- Passibili eventualità realizzabili: **A, B, C e D.**

A) PREESISTENZE con postumi COESISTENTI ovvero CONCORRENTI provocati da **EVENTO LAVORATIVO STESSO SETTORE DI TUTELA** (D. Lgs. 38/2000): si deve formulare una valutazione dei postumi complessiva, come se un unico infortunio (ovvero anche tecnopatia) avesse determinato più menomazioni.

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVOROIII Seminario
Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari
Napoli, 29 Aprile 2016

B) PREESISTENZE EX. T.U. 1124/65 CON RENDITA ANCORA ATTIVA nella eventualità di un nuovo infortunio, il danno viene valutato **senza tener conto della preesistenza**. Quindi oltre all' indennizzo del danno derivante dal nuovo sistema (c.d. danno biologico), il nostro assicurato continuerà a percepire la rendita in base al T.U. 1124/65.

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVOROIII Seminario
Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari
Napoli, 29 Aprile 2016

C) PREESISTENZE EX. T.U. 1124/65 NON INDENNIZZATE IN RENDITA Quando si deve procedere a valutare il grado di menomazione per un nuovo evento, i "vecchi" **postumi**, con grado permanente inferiore a 11%, vengono considerati solo se **concorrenti ed aggravanti la nuova menomazione** con valutazione rapportata alla nuova disciplina.

D) PREESISTENZE EXTRA LAVORATIVE assumono rilevanza, ai fini di una complessiva valutazione, solo se **concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa**. Ovviamente saranno valutate secondo la nuova tabella delle menomazioni.

**APPLICAZIONE PRATICA PER INFORTUNI OVVERO TECNOPATIE
CON PREESISTENZE OSSIA POSTUMI DA CONSIDERARE NEL
COMPUTO TOTALE**

Indispensabile da ricordare:

- 1) Per **COESISTENTE** si DEVE intendere una menomazione che incide su sistemi organo-funzionali differenti.
- 2) Per **CONCORRENTE** si DEVE intende una menomazione che incide sullo stesso sistema organo-funzionale.

Ciò premesso possiamo, in sintesi, declinare i casi in cui, ossequiosi della normativa, operiamo con la Formula Gabrielli

- A) menomazione preesistente CONCORRENTE derivante da un evento EXTRALAVORATIVO.**
- B) menomazione preesistente CONCORRENTE derivante da un evento LAVORATIVO IN DIVERSO SETTORE DI TUTELA.**
- C) menomazione preesistente CONCORRENTE derivante da un evento LAVORATIVO GIA' LIQUIDATO D'UFFICIO IN CAPITALE.**

INVALIDITA' PERMANENTE

ART. 79. DPR 1124/65 *“Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando r/isulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente titolo o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione il cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la coesistenza tra questa e il grado di attitudine residuo dopo l'infortunio.”*

**Per quanto statuito all'art. 3, comma 6 del Decreto Legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, possiamo qui di seguito riportare**

Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuo dopo l'infortunio o la malattia professionale

Formula di Gabrielli

$$D = \frac{C - C1}{C} \times 100$$

C = Attitudine al lavoro preesistente

C1 = Attitudine globale dopo l'evento

CARATTERISTICHE DELLA FORMULA DI GABRIELLI: (A1-A2) /A1

- **A1** corrisponde al grado di abilità al lavoro preesistente (cioè 100% meno la percentuale del vecchio infortunio).
- **A2** corrisponde al grado di attitudine residuo dopo il nuovo infortunio (in pratica la percentuale precedentemente ottenuta meno la percentuale del nuovo infortunio)
- Quindi si devono valutare entrambe le menomazioni e poi si procede nel modo sopra descritto.

PRATICA APPLICAZIONE

- Quando una PREESISTENZA extralavorativa concorrente:
15%
- Infortunio sul lavoro con danno ATTUALE: 10%
- $[(100-15) - (100-25)] : (100-15) =$
- $[85 - 75] : 85 = 0,117$ Ossia 12% danno biologico complessivo.

FORMULA GABRIELLI

Osservazioni Medico-Legali

1. Le menomazioni extralavorative concorrenti, da prendere in considerazione ai sensi dell'art. 78 T.U., debbono essere preesistenti all'evento lavorativo;
2. Le menomazioni autonome che insorgono in corso di "temporanea INAIL", non possono giustificare l'applicazione della Formula Gabrielli;
3. Il "momento storico" di applicazione della Formula Gabrielli, deve ritenersi quello della definizione della pratica infortunistica con accertamento dei postumi lavorativi;
4. Il miglioramento autonomo della preesistenza extralavorativa, accertato in sede revisionale, comporta una nuova impostazione della Formula con quantificazione attuale del danno extralavorativo
5. Il peggioramento autonomo della preesistenza extralavorativa, accertato in sede revisionale, non può essere preso in considerazione, ai sensi dell'art. 83 T.U.

MENOMAZIONI CONCORRENTI

Otovesibolari	→	Neurologici
Oculistico	→	Nessun danno concorrente
Costale-Sterno	→	Apparato Polmonare
C.V. Dorso-Lombo-Sacrale	→	Bacino – Arti Inferiori
C.V. Cervicale	→	Arti Superiori (<i>in presenza di cervico-brachialgia</i>)
		I due Arti Superiori
		I due Arti Inferiori
Clavicola-Spalla	→	Arto Superiore

CONSIDERAZIONI

- In pratica la formula Gabrielli, unica formula di calcolo ben esplicitata in una norma giuridica, riesce a garantire al lavoratore infortunato una maggiore valutazione, in termini di giusto indennizzo di un danno, poiché tiene effettivamente conto del fatto che un infortunio incida su un organo già menomato da precedenti postumi.

IN SINTESI

Possiamo concludere sottolineando che una normativa attenta al giusto ristoro di un danno alla persona, inteso come peggioramento dello stato anteriore, tiene conto del fatto che un lavoratore mette a disposizione la prestazione d'opera e giammai la propria integrità psico fisica.

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

III Seminario
Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari
Napoli, 29 Aprile 2016



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Prof. Pietro Gaetano Iacoviello
Sovrintendente Sanitario INAIL Regione Campania

Prof. Giovanni Bianco
Dirigente Medico Legale Sede INAIL Napoli